

STUDIO DATTILO

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Oggetto: Comunicazione dei dati delle fatture - Termini di presentazione e semplificazioni

Con la presente Vi ricordiamo che per il prossimo 6 aprile 2018 è previsto il termine per l'invio della comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture emesse e ricevute (cfr. art. 21 del DL 78/2010), relative al secondo semestre 2017.

Nel seguito si descrivono le ultime novità riguardanti la comunicazione in disamina.

1. Termini per la trasmissione dati 2018

Ai sensi dell'art. 1-ter co. 2 lett. a) del DL 148/2017 (conv. L. 172/2017), per il 2018 i soggetti passivi IVA possono trasmettere, in modo facoltativo, la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (*ex art. 21 del DL 78/2010*):

- con cadenza trimestrale, oppure
- con cadenza semestrale.

Attualmente, le scadenze della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute per l'anno 2018 sono le seguenti, a seconda che la trasmissione avvenga con cadenza trimestrale o semestrale.

Trasmissione dei dati con cadenza trimestrale	Scadenza
1° trimestre 2018	31.5.2018
2° trimestre 2018	1.10.2018
3° trimestre 2018	30.11.2018
4° trimestre 2018	28.2.2019

Trasmissione dei dati con	Scadenza
----------------------------------	-----------------

20122 MILANO - Gall. del Corso n. 2

Tel. 027636981 - fax 0276014160 - C.F. P.I. 10246540156
www.studiodattilo.it

cadenza semestrale	
1° semestre 2018	1.10.2018
2° semestre 2018	28.2.2019

2. Semplificazioni previste

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 5.2.2018 n. 29190 ha modificato anche le specifiche tecniche precedentemente approvate per la trasmissione dei dati delle fatture.

2.1 Dati da indicare nelle comunicazioni

Il contenuto della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute può essere limitato ai seguenti dati:

- partita IVA del cedente/prestatore o cessionario/committente soggetti passivi;
- codice fiscale del cessionario/committente che non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione;
- data e numero della fattura;
- base imponibile IVA;
- aliquota applicata;
- imposta;
- tipologia dell'operazione ai fini IVA, nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura.

È possibile, pertanto, non indicare i dati anagrafici di dettaglio (es. denominazione, ragione sociale e sede) delle controparti coinvolte nell'operazione.

2.2 Documenti riepilogativo per fatture inferiori a Euro 300,00

Con riguardo alle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300,00 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'art. 6 co. 1 e 6 del DPR 695/96, è possibile comunicare i dati relativi al singolo documento riepilogativo.

I dati da comunicare per ogni documento riepilogativo delle fatture emesse sono i seguenti:

- numero e data del documento;

- partita IVA del cedente o prestatore;
- base imponibile IVA;
- aliquota IVA applicata e imposta (o tipologia dell'operazione, se l'operazione non comporta l'annotazione dell'imposta nel documento).

L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito di Telefisco dell'1.2.2018, ha precisato che il suddetto importo di 300,00 euro deve intendersi comprensivo di IVA.

3. Integrazione delle comunicazioni relative al I semestre 2017

È stata prevista la non applicazione delle sanzioni amministrative, di cui all'art. 11 co. 1 e 2-*bis* del D. Lgs. 471/97, per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute relativi alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017, qualora i dati esatti siano trasmessi entro il 6 aprile 2018 (termine prorogato dal 28/02).

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 21 marzo 2018

Studio Dattilo Commercialisti Associati